



## AVVISO AGLI UTENTI

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE DEI FORMULARI FORMULARIO IDENTIFICAZIONE TRASPORTO RIFIUTI - ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

L'utilizzo obbligatorio del Formulario di identificazione dei rifiuti, insieme a quello del Registro di carico e scarico, è previsto dalla normativa ambientale, dapprima dal D.Lgs. n. 22/1997 e successivamente dal D.Lgs. n. 152/2006, al fine di controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Durante il trasporto, i rifiuti devono quindi essere accompagnati da un Formulario di Identificazione, emesso dal produttore o detentore che fa trasportare o anche trasporta in conto proprio il rifiuto da lui prodotto o detenuto.

I formulari di identificazione, prima di essere utilizzati, devono essere vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio ove è ubicata la sede dell'impresa o l'unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (art. 193 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006).

Ai sensi della vigente normativa, i formulari da utilizzare devono essere esclusivamente quelli stampati da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi (decreto ministeriale n. 145/1998, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 812/98 del 04/08/1998, art. 193 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006).

La vidimazione dei formulari da parte della Camera di Commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci "Ditta..... residenza..... codice fiscale....." indicate nel formulario, nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo (circolare ministeriale n. 812/98 del 04/08/1998). La parte riguardante "Ubicazione dell'esercizio....." può, invece, essere compilata anche dopo la vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

*Alla luce di quanto sopra, al fine anche di attuare un maggior controllo preventivo sull'utilizzo dei formulari in oggetto, la vidimazione dei formulari può quindi essere richiesta alla Camera di Commercio di Verona presentando il Modello L2, copia della fattura di acquisto dei formulari ed esibendo un proprio documento d'identità.*

*La vidimazione del formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria, dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.*

*La vidimazione dei formulari avverrà al momento della presentazione della richiesta, compatibilmente con il numero dei formulari presentati e la situazione contingente legata all'afflusso agli sportelli.*

*I formulari vanno presentati per la vidimazione con già l'indicazione degli estremi del produttore, del detentore o del trasportatore. Tali estremi vanno riportati sia per i formulari rilegati, dove tali dati dovranno essere indicati su tutti i singoli formulari contenuti, che per quelli singoli o su modulo continuo.*

Si pregano i gentili utenti di prendere attentamente nota di quanto sopra, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni con gli operatori allo sportello.

19 ottobre 2016

IL DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E REGISTRI  
Dott. Pietro Scola